

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1436

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA RUSSA, CORSARO**

Istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'avvocatura

*Presentata il 26 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che è sottoposta al vostro esame intende regolare l'istituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta di legge è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi a esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che a impedirne la formazione.

Essa è rappresentativa di un servizio che l'avvocatura intende offrire ai cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori a un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne

avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.

La proposta di legge prevede, dunque, l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'Ordine degli avvocati (o più consigli dell'Ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e convenzionati tra loro), di una Camera arbitrale dell'avvocatura con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

La Camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'Ordine presso il quale è stata istituita, ma per assicurare la terzietà della Camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati è previsto che i componenti del consiglio

dell'Ordine in carica non possono svolgere la funzione ed essere dunque iscritti nell'elenco degli arbitri.

Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento.

All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che, essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati di volta in volta, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità.

I criteri in base ai quali il consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il regolamento:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, nonché per l'assegnazione dei singoli incarichi, qualora non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e di mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla legge.

I consigli dell'Ordine organizzano corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la Camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3. Tali criteri valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno la residenza o la sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Le parti, come precisato nell'articolo 4, possono fare ricorso alla procedura di cui alla legge solo volontariamente e a tale fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autenticazione di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera arbitrale e il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in prima fase di sperimentazione e non volendo peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non sono di competenza del giudice di pace e che non hanno un valore superiore a 100.000 euro, comunque escluse quelle concernenti diritti indisponibili e quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo n. 28 del 2010 per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, così come disciplinato dall'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possono pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla Camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o di negligenza ovvero nell'ipotesi di rinuncia o di ricasazione.

L'arbitro può essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricasazione, si prevede che la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla Camera arbitrale e che il presidente del tribunale comunica alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che è comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte d'ap-

pello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012, dovranno essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie e il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti — senza oneri per lo Stato — di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente digitale e per questa ragione è realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di presentare avanti la Camera arbitrale dell'avvocatura ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello emanato dal giudice ordinario.

È poi l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della medesima Camera arbitrale e avvalendosi così di tutti i vantaggi che la legge prevede), ovvero — non accettando la stessa — proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali davanti al tribunale competente. In tale caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Di converso, si prevede che le parti possono concordare di proporre l'opposizione a un decreto ingiuntivo emanato dal tribunale davanti la Camera arbitrale del

tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare comunque la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di riacquisizione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, un verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro. Questi provvede, altresì, ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

Il lodo e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10 sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'Ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste dalla legge. Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono previste anche altre agevolazioni:

1) il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

2) il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione,

ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà;

3) le parti che non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) hanno diritto di detrarre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato, fino alla concorrenza di 640 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalla legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto dalla legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla Camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della Camera arbitrale.

L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti dalla legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede che i compensi sono soggetti a tassazione separata ai fini delle imposte sui redditi e sono esenti dall'IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

Infine si prevede che le Camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 detta disposizioni in via transitoria volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2,

iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause davanti di tribunale in composizione monocratica, il cui valore è inferiore a quello previsto dall'articolo 4 e per le quali non è stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla legge.

Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla Camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

La cancelleria trasmette alla segreteria della Camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio per il quale non sono dovuti diritti di copia o altri compensi.

Le parti sono in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al com-

penso professionale che è liquidato dal presidente della Camera arbitrale nei limiti di cui alla tabella dei compensi previsti dalla legge. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della Camera arbitrale.

È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle Camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'Ordine trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi dalla legge davanti alle Camere arbitrali costituite presso i medesimi.

Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'Ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle Camere arbitrali dell'avvocatura e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste dalla legge.

Si prevede, infine, che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto dalla legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e per scritto e il documento che la contiene deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

All'articolo 15 si prevedono le norme per la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'avvocatura).*

1. L'istituzione delle Camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate « Camere arbitrali », finalizzata a contribuire a una riduzione e all'esaurimento dell'arretrato dei giudizi pendenti in materia civile e di limitarne la formazione, è un servizio per i cittadini offerto dalla stessa avvocatura e contribuisce all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori a un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che dalla relativa deducibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'Ordine degli avvocati, di seguito denominato « consiglio dell'Ordine », istituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Camera arbitrale con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Più consigli dell'Ordine caratterizzati da contiguità territoriale, fino a un massimo di tre, possono istituire una camera arbitrale comune, provvedendo con apposita convenzione a stabilirne la sede presso uno degli stessi, a indicarne il numero dei consiglieri che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevedere le modalità per il relativo rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle Camere arbitrali e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati sono regolati dalla presente legge.

5. La Camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'Ordine presso il quale è stata istituita. In caso di rinnovo dei relativi consigli, i medesimi restano nella carica fino all'elezione di nuovi consiglieri. Nel caso in cui la Camera arbitrale sia costituita da più Ordini e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli degli Ordini di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La Camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'Ordine presso cui è istituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'Ordine svolgono tali funzioni in seno ad essa. Le relative cariche, e quelle degli altri componenti della Camera arbitrale non danno diritto ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della funzione.

7. I componenti del consiglio dell'Ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di conciliazione forense, ove istituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'Ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che ne esercita le funzioni fino a quando il consiglio dell'Ordine cui la stessa Camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima non sia stata ricostituita.

## ART. 2.

*(Funzioni delle camere arbitrali).*

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla Camera

arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'Ordine, gli avvocati che, essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, hanno comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La Camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti, di seguito denominato « elenco ».

2. I criteri in base ai quali il consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri sono fissati con regolamento del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, soggetto ad aggiornamenti in caso di necessità.

3. Il regolamento di cui al comma 2:

a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, qualora non sia sufficiente il ricorso al semplice criterio dell'alternanza;

b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e di mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipulazione o la sospensione, per qualsiasi ragione, della polizza assicurativa comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza successiva sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.

4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono sempre assunti dal consiglio dell'Ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato. Ove ricorra uno di tali casi, il Consiglio dell'Ordine procede, contestualmente all'emissione del provvedimento, a designare altri arbitri in sostituzione.

5. L'elenco è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'Ordine.

6. I consigli dell'Ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro nelle procedure previste dalla presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

#### ART. 3.

*(Assegnazione degli incarichi arbitrali).*

1. I criteri in base ai quali la Camera arbitrale assegna gli incarichi sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno la residenza o la sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti nell'elenco, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno escluse quelle in cui sia chiamato alla sostituzione di altro arbitro, per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

#### ART. 4.

*(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato).*

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale ai sensi della

presente legge depositano presso la segreteria della Camera arbitrale una domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autenticazione di un avvocato e provvedano a versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro determinato in base alle tariffe di cui all'articolo 6, comma 2. La domanda contiene:

*a)* il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti. Tutte le comunicazioni del procedimento e la comunicazione del lodo sono effettuate tramite PEC;

*b)* l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti e l'indicazione del valore della controversia;

*c)* la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera arbitrale;

*d)* l'espressa indicazione dell'eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non sono di competenza del giudice di pace e che non hanno un valore superiore a 100.000 euro, ad eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda di arbitrato è depositata presso la segreteria della Camera arbitrale e della stessa è rilasciata, a richiesta, copia autentica.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibi-

lità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

ART. 5.

*(Designazione dell'arbitro).*

1. Le controversie di cui alla presente legge sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla Camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della Camera arbitrale e tra l'arbitro e i difensori delle parti sono eseguite tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della Camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda di arbitrato depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, l'arbitro espressamente dichiara:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possono pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione e determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una causa di incompatibilità ovvero delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la Camera arbitrale procede immediatamente a una nuova designazione.

## ART. 6.

*(Sede dell'arbitrato e compenso degli arbitri).*

1. La sede dell'arbitrato è situata presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla Camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro è stabilito in base alle tariffe approvate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, che tengono conto, tra l'altro, del valore della controversia di cui al comma 3.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:

a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;

b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;

c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;

d) il valore della domanda non determinato o non determinabile è stabilito con equo apprezzamento dalla Camera arbitrale.

4. In ogni caso, il valore della controversia, determinato ai sensi del comma 3, non può superare il valore indicato dall'articolo 4, comma 2.

## ART. 7.

*(Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri).*

1. In caso di ritardo o di negligenza dell'arbitro nominato, il presidente della Camera arbitrale, sentito l'interessato, può provvedere alla sua sostituzione. Vi provvede in ogni caso nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua ricusazione.

2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla Camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla Camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.

#### ART. 8.

##### *(Procedimento di arbitrato).*

1. Il procedimento di arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del medesimo codice di procedura civile, è sempre consentita.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare destinato a essere conservato a cura della segreteria della Camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata presso il domicilio eletto, ovvero a mezzo di consegna a mano dei difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie e il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite PEC, firmate digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte sono a cura della parte che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della Camera arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i

documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia del lodo in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale dei fascicoli di cui al comma 5 del presente articolo in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della Camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'Ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella Camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

#### ART. 9.

*(Modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile).*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

« È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla Camera arbitrale del tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla Camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositare entro quaranta giorni presso la segreteria della medesima Camera arbitrale, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa.

L'opposizione è trattata davanti al tribunale competente se la parte opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo tribunale entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'ingiunzione dandone contestuale comunicazione alla segreteria della Camera arbitrale cui appartiene l'arbitro che ha pronunciato l'ingiunzione. In tale caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta davanti al giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura della parte opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione ».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista dal presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle Camere arbitrali dell'avvocatura, davanti alla camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della Camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista dal presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653 ».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

#### ART. 10.

*(Tentativo di conciliazione).*

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di riconsiliazione. Se il tentativo

riesce, è redatto, a cura del medesimo arbitro, un verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro. Questi provvede, altresì, ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

ART. 11.

*(Esecutorietà del lodo arbitrale).*

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo e il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'Ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.

ART. 12.

*(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio).*

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.

4. Le parti non soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, fino alla concorrenza di 640 euro per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.

6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è esente da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste dalla presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto dalla presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla Camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della stessa Camera arbitrale.

#### ART. 13.

##### *(Altre disposizioni fiscali).*

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile a nessuna imposta.

2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti dalla presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti dall'IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta con decisione del presidente della Camera arbitrale.

4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

ART. 14.

*(Disposizioni transitorie e finali).*

1. In via transitoria, fino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause davanti al tribunale in composizione monocratica, il cui valore è inferiore a quello previsto dall'articolo 4, comma 2, per le quali non è stata già fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.

2. Le parti, ove intendano aderire all'invito di cui al comma 1, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla Camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria del tribunale trasmette senza alcun onere per le parti alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e la copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato ai sensi delle disposizioni della presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.

6. Le parti sono esonerate da ogni costo afferente la procedura arbitrale, eccettuati quelli riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto dalla presente legge, che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti stabiliti dalla tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge e in proporzione all'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della Camera arbitrale.

7. I presidenti dei consigli dell'Ordine trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali istituite presso i medesimi.

8. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'Ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali e per incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste dalla presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto dalla presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, e per iscritto in particolare con riferimento ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura per iscritto e il documento che la contiene deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio.

9. Il limite di valore fissato dall'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.

#### ART. 15.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente ridu-

zione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

## ALLEGATO A

*(Articolo 14, comma 6)*TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
SPETTANTI ALL'ARBITRO.

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: 50 euro a carico di ciascuna delle parti.

2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:

per le controversie di valore fino a 25.000 euro: da ciascuna parte, 450 euro;

per le controversie di valore da 25.000 euro e fino a 50.000 euro: da ciascuna parte, 550 euro;

per le controversie di valore da 50.000 euro e fino a 75.000 euro da ciascuna parte, 650 euro;

per le controversie di valore da 75.000 euro e fino a 100.000 euro da ciascuna parte, 900 euro.

3. Per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto dai numeri 1 e 2.

4. I diritti di segreteria e i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la Camera arbitrale da ogni responsabilità.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0017260\*